Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 27 agosto 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841 089 848 184 841 737 866 144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1959, n. 671.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Carlo, in contrada omonima del comune di Ascoli Satriano (Foggia).

N. 671. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ascoli Satriano e Cerignola in data 15 febbraio 1959, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di San Carlo, in contrada omonima del comune di Ascoli Satriano (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 58. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1959, n. 672.

Riconoscimento del fine esclusivo di culto della Confraternita del SS. Sacramento, in Picinisco (Frosinone).

N. 672. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Picinisco (Frosinone), avente scopo esclusivo o prevalente di culto, passa alle dipendenze dell'autorità ecclesiastica per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione, ai termini dell'art. 29, lettera c) del Concordato con la Santa Sede.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 65. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1959, n. 673.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS. Cuore di Gesù, in zona Borgo Libertà del comune di Cerignola (Foggia).

N. 673. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cerignola in data 1° febbraio 1959, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia del SS. Cuore di Gesù, in zona Borgo Libertà del comune di Cerignola (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 59. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1959, n. 674.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria di Lourdes, in località La Moschella del comune di Cerignola (Foggia).

N. 674. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cerignola in data 1° febbraio 1959, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria di Lourdes, in località La Moschella del comune di Cerignola (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 60. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1959.

Autorizzazione alla S. p. A. Frigoriferi industriali e magazzini « S.A.F.I.M. » con sede in Avigliana (Torino), a ricevere in deposito merci estere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158,

nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1956 che autorizza la « S.A.F.I.M. » S.p.A. Frigoriferi industriali e magazzini, con sede in Avigliana (Torino) ad istituire ed esercire, in Avigliana, via IV Novembre, un Magazzino generale per merci e derrate nazionali e nazionalizzate, con particolare riguardo alle merci da conservare in frigorifero;

Vista l'istanza con la quale la Società predetta chiede, attualmente, di essere autorizzata ad esercire anche il deposito di merci estere, utilizzando, allo scopo, le ventun celle frigorifere del proprio stabilimento, che, dalle planimetrie unite alla istanza stessa, appaiono indicate con i numeri dal 9 al 27 (piano terra) 28 e 31 (primo piano);

Vista la deliberazione n. 262, in data 19 gennaio 1959, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino — oltre ad esprimere favorevole parere affinchè l'autorizzazione di cui al decreto Ministeriale 26 luglio 1956 venga estesa al deposito di merci estere — approva il testo del nuovo regolamento, di cui all'atto rogito Ghione, in data 3 dicembre 1958, numero 54544 di repertorio, per la disciplina del deposito di merci estere, nazionali e nazionalizzate, nel Magazzino generale gestito dalla Società interessata;

Decreta:

Art. 1.

La « S.A.F.I.M. » - S.p.A. Frigoriferi industriali e magazzini, con sede in Avigliana (Torino), via IV Novembre, è autorizzata a ricevere, in regime di Magazzini generali, il deposito di merci estere, nelle celle frigorifere di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Le norme regolamentari che la Società dovrà applicare nella conduzione del proprio Magazzino generale sono quelle contenute nell'atto rogito Ghione 3 dicembre 1958, n. 54544 di repertorio.

Art. 3.

Per le operazioni concernenti il deposito delle merci di provenienza estera la Società istante dovrà servirsi del necessario personale distaccato, di volta in volta, dalla Dogana di Torino, rinunciando, quindi, alla istituzione di apposito ufficio doganale presso il proprio Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino è incaricata della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 agosto 1959

p. il Ministro per l'industria e per il commercio
MICHELI

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

(4783)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1959.

Sostituzione di membri del Comitato regionale per l'assistenza alla mano d'opera migrante addetta alla raccolta delle olive nella Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1958, con il quale è stato costituito per il biennio 1958-1960 il Comitato regionale per l'assistenza alla mano d'opera migrante addetta alla raccolta delle olive nella Calabria;

Viste le note della Confederazione italiana sindacati lavoratori di Reggio Calabria n. 23972 del 23 giugno 1959, e dell'Istituto nazionale di assistenza sociale n. 3711 del 22 giugno 1959, con le quali viene prospettata la necessità della sostituzione del dottor La Ficara Antonio rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura e del sig. Galletta Antonio rappresentante dell'Istituto nazionale di assistenza sociale;

Viste le nuove designazioni;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Pomini Roberto è nominato membro del Comitato regionale per l'assistenza alla mano d'opera migrante addetta alla raccolta delle olive nella Calabria quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, in sostituzione del dott. La Ficara Antonio.

Art. 2.

Il sig. Adinolfi Ciro è nominato membro del Comitato regionale per l'assistenza alla mano d'opera migrante addetta alla raccolta delle olive nella Calabria quale rappresentante dell'Istituto nazionale di assistenza sociale, in sostituzione del sig. Galletta Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 agosto 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4784)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Foiano di Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 22 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1959, registro n. 19 Interno, foglio n. 32, il comune di Foiano di Valfortore (Benevento) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.250.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4807)

Autorizzazione al comune di Sassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 26 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1959, registro n. 19 Interno, foglio n. 33, il comune di Sassinoro (Benevento) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 800.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4808)

Autorizzazione al comune di Comacchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 20 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1959, registro n. 19 Interno, foglio n. 31, il comune di Comacchio (Ferrara) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.040.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4809)

Autorizzazione al comune di Maenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 29 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1959, registro n. 19 Interno, foglio n. 30, il comune di Maenza (Latina) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 600.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4810)

Autorizzazione al comune di Castelsantangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 9 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1959, registro n. 19 Interno, foglio n. 29, il comune di Castelsantangelo (Macerata) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 400.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4811)

Autorizzazione al comune di Poggiomarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 22 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1959, registro n. 19 Interno, foglio n. 28, il comune di Poggiomarino (Napoli) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.060.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4812)

Autorizzazione al comune di Antonimina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 20 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1959, registro n. 19 Interno, foglio n. 26, il comune di Antonimina (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.165.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4813)

Autorizzazione al comune di Bagnara Calabra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 22 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1959, registro n. 19 Interno, foglio n. 27, il comune di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 35.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4814)

Autorizzazione al comune di Montebello Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 20 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1959, registro n. 19 Interno, foglio n. 25, il comune di Montebello Ionico (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 15.860.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4815)

Autorizzazione al comune di Palizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 22 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1959, registro n. 19 Interno, foglio n. 24, il comune di Palizzi (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.870.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4816)

Autorizzazione al comune di Casteltermini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 22 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1959, registro n. 19 Interno, foglio n. 10, il comune di Casteltermini (Agrigento) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.185.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4817)

Autorizzazione al comune di Olbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1959, registro n. 19 Interno, foglio n. 120, il comune di Olbia (Sassari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4818)

Autorizzazione al comune di Gela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 22 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1959, registro n. 19 Interno, foglio n. 11, il comune di Gela (Caltanissetta) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.800.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4819)

Autorizzazione al comune di Borutta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1959, registro n. 19 Interno, foglio n. 13, il comune di Borutta (Sassari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.580.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4820)

Autorizzazione al comune di Favignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 26 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1959, registro n. 19 Interno, foglio n. 14, il comune di Favignana (Trapani) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.660.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4821)

Autorizzazione al comune di Partanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 23 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1959, registro n. 19 Interno, foglio n. 12, il comune di Partanna (Trapani) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.420.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4822)

Autorizzazione al comune di Salemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 6 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1959, registro n. 19 Interno, foglio n. 15, il comune di Salemi (Trapani) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.700.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4823)

Autorizzazione al comune di Subiaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 9 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1959, registro n. 19 Interno, foglio n. 16, il comune di Subiaco (Roma) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.400.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4824)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Riva Trigoso (Sestri Levante).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 13 agosto 1959, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 400, sita nella spiaggia di Riva Trigoso, riportata in catasto al foglio n. 30, particella n. 193 H, del comune di Sestri Levante.

(4795)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Seccagrande (Ribera).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 17 agosto 1959, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 2010, sita nella spiaggia di Seccagrande (Ribera), riportata in catasto al foglio n. 79, particella n. 1/*a*, del comune di Ribera.

(4796)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 6.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n. 8; dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, è stato denunciato lo smarrimento del seguente titolo provvisorio del buono del Tesoro novennale 5 % - 1968:

n. 26793 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal 06/2.679.201 al 06/2.679.300) di nominali . . . . . L. 500.000

rilasciato dalla Sezione di tesoreria provinciale di Milano, e denunciato smarrito dalla signora Siniscalchi Nunzia, detta Tina, nata a Canosa di Puglia il 6 gennaio 1899, domiciliata in Milano, via Luisa Sanfelice n. 7.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 18 agosto 1959

(4791) *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 193

Corso dei cambi del 26 agosto 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,605	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	650,60	650,15	651,50	651,45	651,80	651,89	651,45	651,50	651,90	651 60
Fr. Sv.	143,80	143,70	143,75	143,7675	143,70	143,81	143,77	143,85	143,80	143 77
Kr. D.	90,03	89,80	90 —	90,005	90 —	90,03	90 —	90,05	90,02	90,02
Kr. N.	87,10	87 —	87,09	87,08	87,08	87,10	87,08	87,15	87,10	87,10
Kr. Sv.	119,94	119,70	119,93	119,93	119,95	119,94	119,94	119,95	119,93	119,95
Fol.	164,16	164,12	164,12	164,10	164,15	164,16	164,12	164,20	164,15	164,15
Fr. B.	12,41	12,39	12,41125	12,41125	12,45	12,41	12,41	12,42	12,41	12,413
Fr. Fr.	126,60	126,51	126,60	126,58	126,58	126,58	126,57	126,54	126,50	126,59
Lst.	1742,85	1742,10	1742,35	1742,38	1742 —	1742,87	1742,375	1743 —	1742,90	1742,40
Dm. occ.	148,33	148,27	148,30	148,315	148,30	148,34	148,305	148,35	148,34	148,33
Scell. Austr.	24,05	24 —	24,055	24,0515	24,05	24,05	24,054	24,05	24,05	24,055

Media dei titoli del 26 agosto 1959

Rendita 3,50 % 1906	70,825
Id. 3,50 % 1902	70,40
Id. 5 % 1935	101,65
Redimibile 3,50 % 1934	89,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,525
Id. 5 % 1936	99,05
Id 5 % (Città di Trieste)	96,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,475

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 agosto 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	651,45
1 Franco svizzero	143,769
1 Corona danese	90,002
1 Corona norvegese	87,80
1 Corona svedese	119,935

1 Fiorino olandese	164,11
1 Franco belga	12,411
100 Franchi francesi	126,575
1 Lira sterlina	1742,377
1 Marco germanico	148,31
1 Scellino austriaco	24,053

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione

1° *Semestre* 1959 *valevole pel* 2° *Semestre* 1959

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 3,50 % (1906)	71,20	69,45	64,26	62,51
2	» 3,50 % (1902)	70,75	69 —	63,85	62.10
3	» 5 % (1935)	101,20	98,70	91.33	88 83
4	Redimibile 3,50 % (1934)	89,95	88,20	80,23	79,38
5	» 3,50 % (Ricostruzione)	86,60	84,85	78,12	76,37
6	» 5 % »	97,80	95,30	88.27	85,77
7	» 5 % (1936)	99.90	97,40	90,16	87 66
8	» 5 % (Riforma Fondiaria)	96,45	93,95	86,06	84,53
9	Prest. Naz. (Trieste) 5 %	96,60	94,10	87,19	84.69
10	Debito Redimibile (Beni Esteri) 1954 - 1979 - 5 %.	96,50	94 —	87.10	84,60
11	Buoni del Tesoro Novennali 5 % » 1° aprile 1960	104,05	101,55	93 90	91,40
12	» » » » 5 % » 1° gennaio 1961	103,45	100,95	93,36	90,85
13	» » » » 5 % » 1° gennaio 1962	103,05	100,55	93 —	90,50
14	» » » » 5 % » 1° gennaio 1963	102,95	100,45	92.91	90,41
15	» » » » 5 % » 1° aprile 1964	102,90	100,40	92,86	90,36
16	» » » » 5 % » 1° aprile 1965	102,95	100,45	92,91	90,41
17	» » » » 5 % scadenza 1° aprile 1966	103 40	100,90	93,31	90,81
18	» » » » 5 % » 1° aprile 1958	102 80	100,30	92,77	90,27
	Titoli garantiti dallo Stato				
19	Obbligazioni Ferroviarie Sarde 3 %	59 —	57.50	53 25	51,75
20	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	77 —	75 —	69,50	67,50
21	» » » » 3,75 % (speciali)	76,87	75 —	69,37	67,50
22	» » » » 3,75 % (ordinarie)	88,67	86,80	79,99	78·12
23	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	73,90	71,40	66,76	64,26
24	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 %	99 —	96,50	89,35	86,85
25	» » » » - Serie speciale R. E. 5,50 %	101 —	98,25	91,18	88,43
26	» » » » - Serie trentennale 6 %	103,60	100,60	93,54	90,54
27	» » » » - Serie speciale quinquennale 6 %	102,80	99,80	92,82	89,82
28	» » » » - Serie Elettriche FF. SS. 4,50 %	97.75	95 50	88,20	85,95
29	» » » » - Serie Elettr. FF. SS. 5 % (IV E)	101,15	98,65	91,29	88,79
30	» » » » - FF. SS. (Serie speciali 52) 5,50 %	101,75	99 —	91,85	89,10
31	» » » » - FF. SS. (Serie speciali 53) 5,50 %	101,85	99,10	91,94	89.19
32	» » » » - FF. SS. (Serie speciali 55) 5,50 %	102.50	99,75	92,53	89.78
33	» » » » - Serie speciale quinquennale 5 %	102,75	100 —	9 ,75	90 —
34	» » » » - Serie Città di Roma 5 % (1ª emissione)	98,50	96 —	88.90	86,40
35	» » » » - Serie Città di Genova 5 %	100,50	98 —	90 70	88,20
36	» » » » - Serie Città di Milano 5 %	99,15	96,65	89,49	86.99
37	» » » » - Serie Città di Milano 5 % (2ª emissione)	93,70	91,20	84,58	82,08
38	Consorzio Credito OO. PP. FF. SS. - 5,50 % (1959)	102,85	100,10	92,84	90,09
39	I. R. I. 1954 - 1969 6 %	104,10	101,10	93,99	90,89
40	I. R. I. 1956 - 1974 6 %	104.10	101,10	93,99	90,89
41	I. R. I. 1957 - 1975 6 %	105,15	102,15	94,89	91 94
42	I. R. I. 1958 - 1974 6 %	104,10	101,10	93,99	90.89
43	I. R. I. 1958 - 1978 6 %	104,50	101,50	94,35	91,35
44	I. R. I. 1959 - 1979 5,50 %	102.85	100,10	92,84	90.09
45	I. R. I. Mare 5 % (Emissione 1949)	109,80	107,30	99.07	96,57
46	I. R. I. Mare 5 % (Emissione 1949) optate	107,95	105,45	97,41	94.91
47	I. R. I. 6 % (Ventennale)	103,75	100,75	93,68	90,68
48	I. R. I. Stet. 1958 - 1970 6 %	119,50	116,50	107,85	104,85
49	I. R. I. Stet. optate 6 %	104.30	101,30	94,17	91,17
50	I. R. I. 1952 - 5,50 %	101,85	99,10	91,94	89.19
51	I. R. I. Sider. emissione 5,50 % (1953)	101,85	99,10	91.94	89,14
52	I. R. I. Sider. emissione 6 % (1953)	102,05	99,05	92,15	89,15

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**

1° *Semestre* 1959 *valevole pel* 2° *Semestre* 1959

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
53	I. R. I. Elettricità 5,50 %	127,50	124,75	115,03	112,28
54	I. R. I. Elettricità 5,50 % (optate)	100,30	97,55	90,55	87,80
55	I. R. I. Elettricità 6 %	128,70	125,70	116,13	113,13
56	I. R. I. Elettricità 6 % (optate)	104 —	101 —	93,90	90,90
57	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6 %	105.70	102,50	95,25	92,25
58	» » » » 6,50 %	110,75	107,50	100 —	96,75
59	Azioni A. N. I. C.	2.738 —	2.735 —	2.464,50	2.461,50
	Obbligazioni fondiarie e equiparate				
60	Isveimer 5,50 %	101.95	99,20	92,03	89,28
61	Isveimer 6 % (1958 - 1968)	104.20	101,20	94,08	91,08
62	Strade Ferrate Meridionali 3 %	101,50	100 —	91,50	90 —
63	Istituto Italiano Credito Fondiario Roma 5 % - (IX)	95,60	93,10	86,29	83.79
64	» » » » » 5 %	95.10	92,60	85,84	83,34
65	» » » » » 4 %	86,20	84,20	77,78	75,78
66	» » » » » 5 % - XI Emiss.	95 —	92,50	85,75	83,25
67	» » » » » 5 % - XIII Serie	96.90	94,40	87,46	84,96
68	» » » » » 3,50 %	80,10	78,35	72,27	70,52
69	» » » » » 4,75 %	94.37	92 —	85,17	82,80
70	» » » » » 4,50 %	94,25	92 —	85,05	82,80
71	Istituto di Credito Fondiario Venezia 3,75 %	99,27	97,40	89,53	87,66
72	» » » » 4 %	86,10	84,10	77,69	75,69
73	» » » » Conversione 4 %	90 —	88 —	81,20	79,20
74	» » » » 5 %	95,20	92,70	85,93	83,43
75	Opere Pubbliche Fondiarie Venezie 6 % - Ordinaria II	98,50	95,50	88,95	85,95
76	» » » » 6 % - » III	98,50	95,50	88,95	85,95
77	» » » » 6 % - » » VI	100,80	97,80	91,02	88,02
78	» » » » 6 % - » » VII	100,80	97,80	91,02	88,02
79	» » » » 6 % - » » VIII	100 —	97 —	90,30	87,30
80	» » » » 6 % - » » VIII	100 —	97 —	90,30	87 30
81	» » » » 6 % - ordinarie IX	99,20	96,20	89,58	86,58
82	» » » » 6 % - » » XVIII	107 —	104 —	96,60	93,60
83	Istituto di Credito Fondiario Venezia Tredentina 5 %	90,70	88,20	81,88	79,38
84	» » » » » 4 %	83,50	81 —	75,40	72,90
85	» » » » » Conversione 4 %	94 —	92 —	84,80	82,80
86	Cassa di Risparmio di Gorizia 5 %	95,15	92,65	85,80	83,39
87	Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 4 % - Cassa di Risparmio di Gorizia 5 % - II Serie	97,75	95,25	88,23	85,73
88	Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 5 % - Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 4 %	83,90	81,90	75,71	73,71
89	Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia Convenzione 4 %	84 —	82 —	75.80	73,80
90	» » » » » 5 %	87,10	84,60	78,64	76,14
91	Credito Fondiario Sardo 4 %	87,20	85,20	78,68	76,68
92	» » » » Conversione 4 %	92,50	90,50	83.45	81,15
93	» » » » 5 %	94,70	92,20	85.48	82.98
94	Credito Fondiario Banco Sicilia 5 %	95,45	92,95	86,16	83,66
95	» » » » 4 %	90 —	88 —	81,20	79,20
96	» » » » Conversione 4 %	87,10	85,10	78.59	76.59
97	» » » » 3,75 %	97,45	95.60	87,89	86.04
98	Credito Industriale Banco di Sicilia 5 %	101,60	99,10	91,69	89,19
99	Industrializzazione Banco di Sicilia (I.R.F.I.S.) 5 %	99,50	97 —	89.80	87.30
00	Credito Fondiaro Banco di Napoli 5 %	96,70	94,20	87,28	84,78
01	» » » » 4 %	86,40	84,40	77,96	75,96
02	» » » » Conversione 4 %	92 —	90 —	83 —	81 —
03	Banco di Napoli - Credito Industriale 5 % - 1ª Emissione	101,55	99,05	91,65	89,15
04	Banco di Napoli - Credito Industriale 5 % - 2ª Emissione	101 —	98,50	91,15	88,65
05	» » - » » 5 % - 3ª Emissione	100,30	97,80	90,52	88,02
06	Casse di Risparmio di Milano 4 %	86,45	84,45	78,01	76,01

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**

1° *Semestre* 1959 *valevole pel* 2° *Semestre* 1959

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
107	Casse di Risparmio di Milano Conversione 4 %	102 —	100 —	92 —	90 —
108	» » » 3,50 %	83,75	82 —	75,55	73,80
109	» » » 5 %	95,55	94,05	87,15	84,65
110	Cassa di Risparmio di Milano (OO. PP.) 5 %	95,90	93,40	86,56	84,03
111	Cassa di Risparmio di Bologna 5 %	95,20	92,70	85,93	83,43
112	» » » 4 %	89,90	87,90	81,11	79,11
113	» » » Conversione 4 %	94,90	92,90	85,61	83,61
114	» » » 3,50 %	87,95	86,20	79,33	77,58
115	Cassa di Risparmio di Verona 3,75 %	90,87	89 —	81,97	80,10
116	Monte dei Paschi Siena 5 %	95,75	93,25	86,43	83,93
117	» » » 4 %	83,95	83,95	77,56	75,56
118	» » » Conversione 4 %	99,75	97,75	89,98	87,98
119	» » » 3,50 %	83,15	81,40	75,01	73,26
120	Opere Pie S. Paolo Torino - Conversione 4 %	96,10	94,10	86,69	84 69
121	» » » » 5 %	96,80	94,30	87,37	84,87
122	» » » » 3,50 %	86,45	84,70	77,98	76,23
123	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 6 %	103,60	100,60	93,54	90,54
124	» » » » » 6 % Serie spec. Telefonica	104,45	101,45	94,31	91,31
125	» » » » » 5,50 %	101,75	99 —	91,85	89,10
126	» » » » » 5,50 % (Edison)	102,15	99,40	92,21	89,46
127	» » » » 6 % (Ventennale)	102,10	99,10	92,19	89,19
128	» » » » 6 % (Edison) 1951	104,60	101,60	94,44	91,44
129	» » » » » 6 % (Edison) 1955	104,40	101,40	94,26	91,26
130	» » » » » 6 % (Edison) 1956	104,45	101,45	94,31	91,31
131	» » » » » 6 % Montecatini Serie spe	103,85	100,85	93,77	90,77
132	Istituto Nazionale Credito Edilizio 3,50 %	95,25	93,50	85,90	84,15
133	» » » » 5 %	98,20	95,70	88,63	86,13
134	» » » » 4,75 %	105,17	102,80	94,59	92,52
135	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento 4 %	96,10	94,10	86,69	84,69
136	» » » » » 4 % Conversione	82,20	80,20	74,18	72,18
137	» » » » » 5 %	93,90	91,40	84,76	82,26
138	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento Serie A 1956 5 %	99,15	96,65	89,49	89,99
139	» » » » » » B 1941 5 %	96,75	94,25	87,33	84,83
140	» » » » » » C 1948 5 %	95,90	93,40	85,56	84,06
141	» » » » » D 1953 5 %	95,20	92,70	85,93	83,43
142	» » » » » » E 1958 5 %	97,30	94,80	87,82	85,32
143	Istituto Mobiliare Italiano 5 % (XI emissione Credito Navale)	103,95	100,60	93,29	90,54
144	» » » 5,50 % (IX emissione Credito navale)	103,10	100,60	93,04	90,54
145	» » » 6 % (XII emissione)	104 —	101 —	93,99	90 99
146	» » » 6 % (XIV emissione)	103,90	100,90	93,81	90,81
147	» » 6 % (XV emissione Credito navale)	103,90	100,90	93,81	90,81
148	» » 6 % (XVI emissione)	104,10	101,10	93 99	90,99
149	» » 6 % (XVIII emissione)	103,75	100,75	93,68	90,68
150	» » » 6 % (XIX emissione Credito navale)	103,75	100,75	93,68	90,68
151	» » » 6 % (XX emissione)	103,95	100,95	93,86	90,86
152	Credito Fondiario Banca Nazionale del Lavoro 4 %	90,25	88,25	81,43	79,43
153	» » » » » 4 % Conversione	89,60	87,60	80,84	78 84
154	» » » » » 5 %	94 30	91,80	85,12	82,62
155	Cassa Risparmio di Roma (Decennale) 5 %	93,50	94 —	87,10	84,60
156	Ente Nazionale Idrocarburi - E. N. I. 6 %	103,20	100,20	93,18	90,18
157	» » » - » 6 % Petrolio 1957	103,80	100,80	93,72	90,72
158	» » » - » 6 % » 1958	104,40	101,40	94,26	91,26
159	» » - » 6 % 1958 - 1978	103,93	100,95	93,86	90,86
160	» » » - » SUD 6 % 1959	104,20	101,20	94,08	94 08
161	Edecimi - Milano 6 %	103 —	100 —	93 —	90 —

(4516)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in comune di Grosseto

Con decreto 6 agosto 1959, n. 335, del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il trasferimento, dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, della zona di terreno riportata al catasto del comune di Grosseto al foglio n. 73, particella n. 9, della superficie di mq. 44.

(4843)

Revoca di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 24 maggio 1954 e 13 ottobre 1955, nella zona di Acquasanta (Ascoli Piceno), dell'estensione di ettari 350, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene revocato.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 4 agosto 1954, nella zona di Avigliana (Torino), dell'estensione di ettari 390, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene revocato.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 19 luglio 1952, nella zona di Salabertano, località Casses Blanches (Torino), dell'estensione di ettari 1200, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene revocato.

(4774)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1965 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di L'Aquila, dell'estensione di ettari 500, compresa nel comune di L'Aquila, località monte Camarda, delimitata dai sottoindicati confini:

mulattiera che da Castelnuovo San Pio porta alla Selletta di San Leonardo sulla rotabile per Carapelle Calvisio; da qui mulattiera che salendo lungo un vallone gira intorno al monte della Camarda, ridiscende lungo la mulattiera sul versante opposto per raggiungere la strada statale L'Aquila-Popoli; da qui detta strada fino al punto di partenza.

Fino al 30 giugno 1965 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di L'Aquila dell'estensione di ettari 1200, compresa nei comuni di Ofena e Villa Santa Lucia, delimitata dai sottoindicati confini:

strada comunale da Ofena per Villa Santa Lucia, fino a Castel del Monte; da qui strada comunale che porta a Calascio; da qui strada carreggiabile che porta ai Casini di Calascio; da qui mulattiera fino all'incrocio con la strada comunale per Ofena; detta strada fino al punto di partenza.

Fino al 30 giugno 1965 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di L'Aquila, dell'estensione di ettari 1200, compresa nel comune di Lucoli, delimitata dai sottoindicati confini:

dall'incrocio della strada comunale con la mulattiera della valle Fonticciola, fino a fonte Fonzariata; da qui mulattiera che passando per fonte Arsara, a breve distanza dalla strada provinciale per Casamaina, raggiunge la quota 1372; da qui mulattiera che sale per la valle delle Mandrelle, valle di Serra Lunga fino a quota 1753; da qui sentiero che passa per Monterotondo e giunge a quota 1521; da qui mulattiera che scende lungo la valle Fonticciola fino al punto di partenza.

Fino al 30 giugno 1965 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Vicenza, dell'estensione di ettari 300 circa, compresa nei comuni di Grisignano di Zocco e Grumolo delle Abbadesse, località Sarnego, delimitata dai sotto indicati confini:

partendo dalla strada statale n. 11, in prossimità della frazione Barbarano, strada comunale Ferramosca, fino a raggiungere via Riva; detta strada attraversando le linee ferroviarie Grisignano-Ostiglia e Vicenza-Padova, fino al cimitero di Sarmego; da qui strada comunale via Chiesa, passa davanti alle scuole comunali di Sarmego fino alla strada statale n. 11; da qui detta strada statale fino al punto di partenza.

Fino al 30 giugno 1965 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvat con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Vicenza, dell'estensione di ettari 270 circa, compresa nel comune di Sandrigo, località Ancignano, delimitata dai sottoindicati confini:

dal ponte del Ghebbo (Lavarda) strada statale fino a Longa; indi strada comunale per Maragnole fino al torrente Lavarda; detto torrente fino al ponte del Ghebbo.

Fino al 30 giugno 1965 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Macerata, dell'estensione di ettari 1063 circa, compresa nel comune di Ussita, località monte Bove, delimitata dai sottoindicati confini:

Calcara di Ussita; fosso di Selvapiana; fonte del Lupo; strada per Passo Cattivo; Forcella delle Nevi; valle di Panico; sorgente di Panico; torrente di Ussita; Castelfantellino; Calcara di Ussita.

Fino al 30 giugno 1965 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Ascoli Piceno, dell'estensione di ettari 980, compresa nei comuni di Amandola e Montefortino, delimitata dai sottoindicati confini:

nord: con la provincia di Macerata;

ovest: con la provincia di Macerata;

sud: dal Pizzo Tre Vescovi, linea di confine tracciato dall'Ispettorato delle foreste;

est: linea di confine tracciato dall'Ispettorato delle foreste.

Fino al 30 giugno 1965 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Salerno, dell'estensione di ettari 952, compresa nei comuni di Capaccio e Giungano, delimitata dai sottoindicati confini

nord: strada comunale Cupone;

ovest: strada di bonifica;

sud: strada provinciale per Giungano;

est: linea che segue il piede del monte Sottano, dalla strada comunale Cupone, per la località Cannito e le case Picilli fino all'incontro della strada vicinale San Pietro, fino a sboccare sulla strada provinciale intersecando pertanto il confine sud.

Fino al 30 giugno 1965 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Pavia, della estensione di ettari 533, compresa nel comune di Zavatarello, delimitata dai sottoindicati confini:

est: strada provinciale Stradella-Zavatarello e torrente Morcione;

sud: fosso Calghera;

ovest: strada comunale Torre degli Alberi - val di Nizza;

nord: fosso Fegino e fosso delle Carrare.

Fino al 30 giugno 1965 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Ascoli Piceno, dell'estensione di ettari 1000 circa, compresa nel comune di Arquata del Tronto, località monte Vettore delimitata dai sottoindicati confini:

nord: comuni di Amandola e Montegallo e precisamente con il massiccio del monte Vettore con il Pizzo e con il Pianello della Macchia,

est. fosso del Galluccio per la valle stretta fino all'inizio della frazione Pretare,

sud. da Pretare per il colle del Quarto ed il colle delle Ricalate, quindi per la fonte delle Carcere fino al monte Vettoretto,

ovest: comune di Norcia e precisamente il prato «pulito».

Fino al 30 giugno 1965 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016 la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Salerno, della estensione di ettari 800 circa, compresa nel comune di Rofrano, delimitata dai sottoindicati confini:

sud: strada Conzagne ed il confine del comune di Piaggine fino a raggiungere l'inizio del confine del comune di Sanza;

ovest: dall'inizio del confine del comune di Sanza fino all'incrocio sulla strada provinciale Rofrano-Sanza,

nord: dalla località denominata Girone strada provinciale Rofrano-Sanza fino all'incrocio del confine col comune di Sanza,

est: dalla località denominata Girone strada vicinale Conzaghe fino all'incrocio del confine col comune di Piaggine.

(4771)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL VICE PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Vista la domanda prodotta in data 10 aprile 1959, dalla signora Natlacen Palmira ved Pison, nata a Trieste il 22 gennaio 1907 e qui residente in via Machlig n 8, tendente ad ottenere, a termini dell'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Natali,

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Natlacen Palmira ved. Pison è ridotto nella forma italiana di Natali.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. IV e V del decreto Ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 10 agosto 1959

Il vice prefetto. PASINO

IL VICE PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Vista la domanda prodotta in data 15 maggio 1959, dal signor Renzi Giovanni, nato a Sesana il 6 gennaio 1904, per la figlia minorenne Rencelj Adriana, nata a Sesana il 13 dicembre 1949, residente a Trieste, Conconello 539, tendente ad ottenere, a termini dell'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, la riduzione del cognome della figlia nella forma italiana di Renzi.

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n 494.

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della signorina Rencelj Adriana è ridotto nella forma italiana di Renzi

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn IV e V del decreto Ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessata

Trieste, addì 10 agosto 1959

Il vice prefetto: PASINO

IL VICE PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Vista la domanda prodotta in data 15 maggio 1959 dal signor Renzi Giovanni, nato a Sesana il 6 gennaio 1904 per la figlia minorenne Rencelj Natalia nata a Sesana il 27 luglio 1941, residente a Trieste Conconello 539 tendente ad ottenere a termini dell'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, la riduzione del cognome della figlia nella forma italiana di Renzi,

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927 n 494,

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della signorina Rencelj Natalia è ridotto nella forma italiana di Renzi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn IV e V del decreto Ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessata

Trieste addì 10 agosto 1959

Il vice prefetto: PASINO

IL VICE PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Vista la domanda prodotta in data 15 giugno 1959, dal signor Zakinja Sergio, nato a S Lorenzo di Umago (Pola) il 15 dicembre 1935, residente a Trieste in corso Garibaldi 9, tendente ad ottenere, a termini dell'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Zacchigna;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del signor Zakinja Sergio è ridotto nella forma italiana di Zacchigna.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1 Rinaldis Maria, nata ad Albona il 14 febbraio 1938, moglie;

2. Zakinja Roberto nato a Capodistria il 27 aprile 1957, figlio

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn IV e V del decreto Ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 10 agosto 1959

Il vice prefetto: PASINO

(4723)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo e di un componente supplente della Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Catania.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti in data 5 febbraio 1959, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Catania;

Letta la nota 1° luglio 1959 del Presidente della predetta Corte di appello e ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Zappello Giovanni e del dott. Capitanio Carmelo, entrambi sostituti procuratori generali, rispettivamente, componente effettivo e componente supplente di tale Commissione;

Decreta:

Il dott. Micheli Francesco e il dott. Testone Onofrio, sostituti procuratori generali presso la Corte di appello di Catania sono nominati, rispettivamente, componente effettivo e componente supplente della Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore di detta città in sostituzione dei magistrati Zappello dott. Giovanni e Capitanio dott. Carmelo.

Roma, addì 9 luglio 1959

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1959
Registro n. 5 Grazia e giustizia, foglio n. 293

(1801)

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Lecce.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti in data 5 febbraio 1959, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Lecce;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del dott Guida Mariano sostituto procuratore generale presso la Corte di appello, componente effettivo di detta Commissione, il quale è stato trasferito in altra sede;

Decreta:

Il dott Cotugno Biagio, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, è nominato componente effettivo della Commissione giudicatrice di detta città, in sostituzione del magistrato Guida dott. Mariano.

Roma, addì 11 luglio 1959

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1959
Registro n. 5 Grazia e giustizia, foglio n. 292. — GALLUCCI

(1802)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorsi per esami a ventisette posti di vice perito tecnico disegnatore in prova (coefficiente 202) nel ruolo dei periti tecnici disegnatori della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi nelle carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale,

Vista la legge 31 luglio 1956, n 915, concernente la perequazione dei ruoli del personale civile tecnico e contabile di gruppo *B* del Ministero della difesa,

Visto il testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico,

Considerato il fabbisogno di personale del ruolo dei periti tecnici disegnatori della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa Esercito, in relazione alle esigenze di servizio ed alle vacanze esistenti nel ruolo organico,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957 n 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme,

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi per esami ai sottoindicati posti di vice perito tecnico disegnatore in prova (coefficiente 202) nel ruolo dei periti tecnici disegnatori della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa Esercito.

1) vice perito tecnico disegnatore nella specialità tecnologico meccanica, posti sedici;

2) vice perito tecnico disegnatore nella specialità architettonico-edile, posti undici,

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma originale di abilitazione a perito tecnico conseguito presso un instituto di istruzione professionale o presso un istituto industriale oppure licenza di istituto industriale, conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico, per gli aspiranti ai posti di vice perito tecnico disegnatore nella specialità tecnologico meccanica, diploma originale di maturità artistica conseguito presso un liceo artistico oppure abilitazione tecnica in agrimensura, oppure abilitazione a perito edile conseguita presso un istituto industriale per gli aspiranti ai posti di perito tecnico disegnatore nella specialità architettonico-edile;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 28° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo articolo 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento in servizio;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione e decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L 200, dovranno pervenire entro e non oltre i 60 giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero della difesa Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - Ufficio del personale civile di ruolo).

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopraindicato.

Gli aspiranti che abbiano superato il 28° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno

precisare quale dei titoli indicati al successivo art. 4 dà loro il diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;

8) di essere disposto, in caso di nomina, di raggiungere qualsiasi residenza;

9) la propria residenza e il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 28 anni di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e anche di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia o per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943. Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951, dalla Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950; dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

c) per coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifica di mine e di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1946, n. 320, del decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1315 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;

3) ad anni 39 nei confronti:

a) dei combattenti e assimilati decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra al valor militare, ovvero promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglia numerosa intendendosi per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, numero 267, quella costituita almeno da sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

4) del periodo di tempo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Le elevazioni previste dai numeri e lettere precedenti si cumulano, purchè, nel complesso, non si superino 40 anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

5) ad anni quaranta:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) alla data del 18 giugno 1953;

6) ad anni quarantacinque: per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme verificatisi in Africa orientale a partire dal 6 gennaio 1935 o, per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato od anche in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, sempre che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *b*) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375. Gli invalidi per servizio sono peraltro esclusi dal beneficio suddetto se affetti dalle lesioni contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella *A*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde da limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, nonchè nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazioni dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 ottobre 1947, n. [illegible], e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superata la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale del personale civile e affari generali - Ufficio del personale civile di ruolo) entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43 della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1952, n. 93, e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'arma o corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000/Ord. IV del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 658/Ord. 6 in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Or. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci della deportazione e dell'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale del servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato ai sensi o per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953 n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lett. *d)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo da L. 200;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p)*, rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, fra questi compresi quelli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultano la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato il servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare competente.

Art. 6

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - Ufficio del personale civile di ruolo) nel termine perentorio di venti giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1. Diploma originale o copia notarile autentica, su carta bollata da L. 200, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a)*.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo.

2. Estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso abbia compiuto i 18 anni di età, e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 4.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3. Il certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4. Certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi,

5. Certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

6 Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato nello impiego al quale concorre

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente tra l'altro, ai sensi dell'articolo 6 n 3, della legge 3 giugno 1950, n 375 e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ne alla sicurezza degli impianti

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso,

7. Uno dei seguenti documenti militari·

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente in bollo da L. 200,

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal Distretto militare competente in bollo da L 200, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente in bollo da lire 100, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina),

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificati di esito di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L 100 e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in bollo da L 100 e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L 100, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto in bollo da L. 100, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima

I documenti di cui ai precedenti numeri 3. (certificato di cittadinanza italiana) 4 (certificato di godimento dei diritti politici 5. (certificato generale del casellario giudiziale) e 6 (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3 e 4. dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana o in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza. nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova, o appartenenti ai ruoli aggiunti, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art 6·

1) copia dello stato di servizio, in bollo da L 100, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al 1° comma del precedente art 6, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio,

2) titolo di studio,

3) certificato medico;

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o di carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio,

2) estratto dell'atto di nascita,

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto a cui aspira

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando

Art 8.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, sarà nominata con successivo decreto Ministeriale

Gli esami del concorso si svolgeranno in Roma nei locali e nel luogo che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale

Del diario delle prove sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse e, inoltre, sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e grafiche, non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno 20 giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la detta prova.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma delle medie dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato in quella orale

Per essere ammessi a sostenere la prova orale, i concorrenti dovranno essere muniti di un documento di identificazione

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione.

Gli esami consisteranno nelle prove di cui al programma annesso al presente decreto

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli di invalidi menzionati aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti sopraccennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

I candidati che abbiano superati gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 10

Con decreto Ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impegnative.

Art. 11

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1959

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1959, Registro n. 10, foglio n. 98.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

A) *Specialità tecnologico-meccanica.*

PROVE GRAFICHE

1. *Progetto di sviluppo di meccanismi.*

Dato lo schizzo di larga indicazione di un congegno sviluppare l'idea meccanica, calcolare le dimensioni degli organi essenziali e procedere alla compilazione degli schizzi atti alla riproduzione.

Il candidato dovrà in particolareggiata esposizione scritta, illustrare il concetto seguito, chiarire la soluzione adottata ad esporre le calcolazioni compiute per il dimensionamento strutturale dei vari elementi costituenti il congegno.

La relazione scritta darà prova della capacità ad esprimersi del candidato in forma chiara e propria, gli schizzi allegati costituiranno saggio dell'abilità professionale grafica del candidato.

2. *Disegno di rilievo dal vero di parti di macchine.*

Dato al vero un meccanismo, od elemento di macchina, ricavare il disegno costruttivo quotato, completo nelle varie rappresentazioni, in modo che possa servire alla sicura riproduzione di officina.

3. *Disegno geometrico e geometria descrittiva.*

Risolvere uno o più problemi relativi alle seguenti nozioni di disegno geometrico o geometria descrittiva:

1) costruzione sui triangoli e quadrilateri, divisione della circonferenza, poligoni regolari inscritti e circoscritti, poligoni stellati, costruzione grafica della elisse, della iperbole, della parabola, di curve a più centri, della spirale, dell'elica, evolvente, cicloidi, epicicloidi, ipocicloidi.

Copia riduzione e ingrandimento di disegni-saggio delle scritture in uso.

2) proiezioni ortogonali, prospettiva e prospettiva parallela.

Rappresentazione grafica per mezzo delle proiezioni ortogonali e rappresentazione prospettiva dei solidi più comuni.

Proiezioni assonometriche, intersezioni di superfici diverse.

Penetrazione dei poliedri fra loro e nei solidi più comuni (sfera, cilindro, cono), superfici di rivoluzioni, superfici rigate, ombre.

Proiezioni con metodo dei piani quotati.

N.B. — La durata delle prove grafiche è fissata in otto ore.

PROVA ORALE

1. *Cultura tecnica.*

Nozioni di meccanica applicata alle costruzioni e resistenza dei materiali.

Forze e loro rappresentazione grafica, composizione e decomposizione, momenti coppie, centro di gravità e sua determinazione per linee, superfici e volumi più comuni.

Moto uniforme, vario, rotatorio, oscillatorio, elementi essenziali e caratteristici.

Macchine semplici, ingranaggi, trasmissioni.

Leggi fondamentali della dinamica.

Azioni deformanti (trazione, compressione, taglio, flessione e azione combinata), applicazioni relative.

Caldaie, motrici a vapore, motrici a scoppio, motrici e macchine idrauliche.

Cenni sulla produzione del ferro e dell'acciaio e sulla tecnologia del lavoro a caldo e con macchine a truciolo.

Macchine utensili per la lavorazione del legno.

2. *Cultura generale:*

a) Matematica, fisica, chimica, elettricità.

Matematica:

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi frazionari e decimali calcolo letterale ed algebrico, equazioni di primo e secondo grado, calcolo logaritmico.

Geometria piana: retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza.

Geometria solida: angoli diedri e poliedri - solidi comuni - misure di superfici e volumi.

Trigonometria rettilinea: sino alla risoluzione dei triangoli.

Fisica, chimica ed elettricità.

Fisica, proprietà generale dei corpi e proprietà dei solidi, peso specifico e densità.

Cenni di idrostatica, aerostatica, acustica, ottica, termologia, magnetismo, elettrostatica, elettrodinamica, principi essenziali, leggi fondamentali, applicazioni industriali, pratiche relative.

Nozioni di radiotecnica: leggi dell'emissione elettronica, tubi elettronici, diodi, triodi, tubi a più elettrodi, frequenza e lunghezza d'onda, meccanismo della propagazione, elementi dei circuiti oscillanti, reattanza, induttanza, capacità, cenni sulle antenne e sui telai, conoscenza dei metodi e dei simboli per la rappresentazione grafica mediante schemi, di apparecchiature elettriche e radio tecniche.

Chimica: fenomeni chimici, atomi e molecole, valenza, acidi, sali, basi, idrogeno, ossigeno, azoto, aria, acqua, cloro, zolfo, carbonio, composti relativi;

Metalli principali: ferro, rame, piombo, nichelio, stagno, zinco, alluminio, argento, oro, platino. Le principali leghe.

b) Nozioni di lingua straniera:

Nozioni di lingua inglese o francese: il candidato dovrà saper tradurre un facile brano di argomento tecnico nella lingua prescelta.

B) Specialità architettonico-edile

PROVE GRAFICHE

1. Disegno architettonico.

Il tema verterà sullo studio del prospetto e la formazione di piante e sezioni di un edificio destinato ad uso militare, di cui sarà data la pianta schematica del pianterreno e le altezze dei vari piani: oppure saranno date le indicazioni fondamentali a ben precisarne la struttura, la forma la destinazione ed il numero degli ambienti che deve avere.

Il candidato dovrà dar prova di saper applicare all'edificio una conveniente decorazione architettonica ed una appropriata e razionale distribuzione degli ambienti.

Inoltre il candidato compilerà una particolareggiata descrizione dell'edificio che servirà a dare la prova della sua capacità ad esprimersi in forma chiara e propria.

2. *Disegno topografico.*

Il tema consisterà:

a) nel ricavare il profilo longitudinale e le sezioni trasversali di una strada o di un canale o corso d'acqua di cui si conoscono il tracciato, le distanze e le quote dei punti della livellazione o la planimetria a curve di livello,

b) nel tracciare sopra un piano quotato una strada, ricavarne i profili trasversali e longitudinali;

c) nell'esecuzione di un disegno a curve di livello, dati i profili altimetrici e le sezioni trasversali del terreno; e nel tracciare il profilo altimetrico del terreno secondo una o più date rette di un piano quotato od a curve di livello.

3. *Prospettiva ed arredamento.*

Il tema consisterà nel ricavare in prospettiva un fabbricato o complesso di fabbricati (accasermamento) descritti in pianta.

Il candidato dovrà completare il disegno con aiuole e strade, le quali dovranno risultare razionali al disimpegno dei vari fabbricati.

Il disegno potrà essere completato a colori.

Potrà essere richiesta la rappresentazione prospettica di interni (camerate, servizi, ecc.) nei quali dovrà figurare il relativo arredamento.

PROVA ORALE

1. *Cultura tecnica.*

Topografia, planimetria, tracciamento di allineamenti e di curve. Rilievo dei terreni con squadri e longimetri, calcolo della loro superficie ed esecuzione del disegno. Planimetro polare e suo uso

Rilevamento di un terreno con le poligonali. Rilievo dei fabbricati

Altimetria, generalità livellazione e strumenti per rilievi altimetrici, profili longitudinali, sezioni trasversali, piani quotati ed a curve di livello, pendenza di una retta e di un piano, scala di pendenza, pendenza di un terreno rappresentato a curva di livello.

Disegno, scale di riduzioni numeriche e grafiche, scale ticoniche, riduzione lineare e superficiale dei disegni, trasformazione di scale, riporto e misure degli angoli nel disegno pantografo e suo uso, strumenti per il disegno topografico, lumeggiamento e grosseggio dei disegni, tinte e segni convenzionali, segni catastali

Costruzioni: Classificazione dei terreni in rapporto alla loro consistenza, pietre naturali (classifica ed uso), laterizi (classifica ed uso), murature di pietrame, di laterizi e miste, costruzioni in pietra da taglio, volte semplici e composte (loro suddivisione, struttura, centinatura), solai in ferro e laterizi, soffitti in piano e centinati, loro struttura, copertura degli edifici, varie specie di copertura, grossa e piccola armatura di legname, capriate in legno e metalliche, vari tipi di capriate.

Pavimenti, scale, struttura in cemento armato (plattebande, pilastri, solai, ecc);

Legnami e loro impiego, congiunzione dei legnami, connessioni semplici e composte, denominazione e forma dei tagli e degli incastri che si fanno per assicurare le congiunzioni, uso dei legnami nelle parti complete e degli edifici, ferro ed altri metalli che si impiegano nelle costruzioni, giunzione ed unione dei ferri nelle diverse armature;

Nozioni generali della struttura e sulle parti dei ponti e ponticelli in muratura, in legname, in ferro, sulla struttura delle strade e loro rappresentazione grafica;

Tombini, fognature, gallerie, condotture d'acqua potabile e di distribuzione nell'interno degli edifici.

2. *Cultura generale.*

Matematica:

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali, calcolo letterale ed algebrico, equazione di primo e secondo grado, calcolo logaritmico.

Geometria piana:

retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza.

Geometria solida:

angoli, diedri, poliedri, solidi comuni, misure di superfici e volume.

Trigonometria rettilinea, fino alla risoluzione dei triangoli.

Fisica chimica.

Fisica:

proprietà generale dei corpi e proprietà dei solidi, peso specifico e densità.

Chimica:

fenomini chimici, atomi e molecole, valenza.

Il Ministro: ANDREOTTI

(4711)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nella graduatoria di merito dei concorrenti a ventisette posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 14 agosto 1959 al 25° della graduatoria ove è detto: « Opisas dott. Guido, Massimo » leggasi: « Offsas dott Guido Massimo ».

(4770)

PREFETTURA DI ENNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Enna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ENNA

Visto il proprio decreto n 10687 in data 10 giugno 1958, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche di Nicosia e frazione Villadoro, Pietraperzia e Villarosa, frazione Villapriolo,

Viste le competenti proposte in ordine alla costituzione della Commissione giudicatrice,

Visto l'art 44 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento delle condotte mediche di Nicosia, frazione di Villadoro, Pietraperzia e Villarosa, frazione di Villapriolo, è così costituita:

Presidente:

Vicari dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:

Grassi dott. Giovanni, medico provinciale;

Galvano dott. Gaetano, primario chirurgo dell'Ospedale Umberto I di Enna;

Fradà prof. Giovanni, docente patologia medica;

Sillitto dott. Rocco, medico condotto del comune di Pietraperzia.

Espleterà le mansioni di segretario il dott. Antonino Pivetti, consigliere di 1ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Enna.

Enna, addì 11 agosto 1959

Il prefetto: DI FURIA

(4753)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.